



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 34/GST del 05 aprile 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 3/ 4/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 3/ 4/2024 MASSA LUBRENSE - VIRTUS POMPEI SOCCER

Il sostituto giudice sportivo avv. Francesco Zaccaria letti il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società ASD Virtus Pompei Soccer con riguardo alla gara ASD Massa Lubrense - ASD Virtus Pompei Soccer del 3.04.2024 con i quali la società ospitata censurava la regolarità della porta posta a sinistra delle panchine dell'impianto "Marcello Cerulli" di Massa Lubrense, premesso che, prima dell'inizio della gara, a seguito di riserva scritta prodotta da dirigente della società ASD Virtus Pompei Soccer al DDG quest'ultimo procedeva a misurazione della porta. Considerato che il DDG così scriveva a referto: " Procedo con apposito metro fornito dalla società Massalubrense, alla verifica dell'altezza della porta. Effettuavo diverse misurazioni e al centro risultava essere alta 2,42 metri pertanto la porta rientrava nelle misure previste dal regolamento, ossia nella tolleranza di 2 cm prevista. Pertanto davo inizio alla gara. ". Rilevato che, il Regolamento del Giuoco del Calcio, regola n. 1 Decisioni ufficiali FIGC Disposizioni di carattere generale sui campi di gioco con riguardo alle misure delle porte così dispone: "Perle misure delle porte, nelle gare LND, della DCF e del SGS è tollerata una differenza di 2 cm in eccesso o in difetto, in deroga alla normativa internazionale". Rilevato altresì che la discrasia di 2 cm riscontrata dal DDG all'atto della misurazione in un punto della porta non comporta a parere di questo giudice la irregolarità della stessa nella misura in cui la distanza tra il bordo inferiore della traversa ed il suolo è, per tutta la lunghezza della traversa, rientrante in quella prevista dal regolamento PQM delibera di rigettare il reclamo proposto e per l'effetto di omologare il punteggio di 3/0 in favore della reclamata acquisito sul TDG, conferma i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati su relativo Comunicato ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 30/ 3/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 30/ 3/2024 G.B. CAPRESE - POMPEIANA 1929

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Pompeiana 1929 con cui ha esposto di non aver potuto partecipare alla gara in epigrafe a causa della mancata presenza di collegamenti marittimi causati da avverse condizioni meteomarine; ritualmente evocata la controparte non ha presentato memorie difensive; esaminata la documentazione depositata dalla società

Pompeiana 1929, consistente in materiale attestante la mancata partenza di traghetti o altri mezzi che potessero permetterle di raggiungere l'impianto in tempo utile per la disputa della gara ad integrare la sussistenza della causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF che legittima la ripetizione della gara; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle parti ex art.67 C.G.S. DELIBERA, per i motivi innanzi esposti, di accogliere il reclamo e, per l'effetto, DISPONE la ripetizione della gara in epigrafe, demandando all'ufficio di attività agonistica del C.R. Campania per gli adempimenti consequenziali; dispone la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO COPPA GIOV.MI REG.LE B

PROVVEDIMENTO NON RIPORTATO C.U. N.62 C.R.C DEL 28 MARZO 2024

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 24/ 3/2024 LEONARDO SURRO - AFRAGOLA 92 PROJECT

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.AFRAGOLA 92 PROJECT ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 24/ 3/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 24/ 3/2024 LEONARDO SURRO - AFRAGOLA 92 PROJECT

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Francesco Zaccaria, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Afragola 92 Project, avverso la regolarità della gara per i seguenti motivi: "avendo la Società Leonardo Surro, impiegato ed inserito in distinta di gara n.8 calciatori nati nel 2011 in violazione di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 del 7 luglio 2023 Settore Giovanile e Scolastico relativo ai limiti di età" ritualmente evocata la reclamatanon ha presentato memorie difensive; il reclamo risulta fondato: recita infatti il suddetto Comunicato Ufficiale, a pag.15, che "possono prendere parte alla attività Under 14 S.S.2023/24 i calciatori nati dal 01/01/2011 e che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età" nel limite di impiego di n.5 calciatori; nel caso di specie, esaminati gli atti di gara (che fanno piena prova), risulta dimostrata la partecipazione alla gara di n.6 calciatori nati nel 2011 e l'iscrizione in distinta di gara di n. 8 calciatori, nati nell'anno2011. P.Q.M delibera di infliggere alla società Leonardo Surro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della società Afragola 92 Project, infligge alla società Leonardo Surro l'ammenda di euro 50,00, nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale

avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 LEONARDO SURRO

Publicato in NAPOLI il 05 aprile 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**